


## AMBIENTE



Accanto: una pineta in fiamme. Sotto: Giuseppe Galasso.



## Legge di natura

di ANTONIO CEDERNA

È la legge Galasso che sottopone a tutela milioni di ettari di territorio italiano. Ecco che cosa si deve fare per lottare contro speculatori e costruttori abusivi

Roma. «Quando l'aere si fa fosco l'architetto incendia il bosco, che divien, di vincol privo, un terren fabbricativo». Questa la didascalia a un disegno di Mino Maccari sull' "Espresso" di alcuni anni fa, in cui si vedeva un tale che stava appiccando il fuoco a un cespuglio. Incendiare i boschi per eliminare la vegetazione e quindi poter lottizzare il terreno è da sempre una delle esercitazioni preferite dai nostri piromani: ma da due settimane le cose sono cambiate. Anche le aree dove i boschi sono stati inceneriti mantengono il loro vincolo, e quindi continuano ad essere sottoposte a tutela paesistica, come se fossero boschi rigogliosi. È questo, tra i tanti, uno dei benefici effetti del decreto Galasso (dal nome del sottosegretario ai Beni Culturali che l'ha firmato nel settembre del 1984) che è stato convertito in legge dal Senato il 2 agosto 1985: una legge, va detto, che è tra le migliori mai varate negli ultimi decenni da un governo italiano.

L'effetto generale più positivo della nuova legge è che d'ora in avanti tutti gli italiani sono chiamati a collaborare all'opera di salvaguardia di

quanto resta del paesaggio italiano. Chiunque veda lavori sospetti per una strada in un bosco, per un capannone industriale nella gola di un fiume, per una nuova seconda casa lungo la spiaggia, per una qualsiasi costruzione presso una laguna o un'area archeologica, o anche un semplice sbancamento in montagna, prenda carta e penna: e scriva un esposto al pretore (lo mandi in copia ai carabinieri, al presidente della Regione, al sindaco), invitandolo a intervenire. Il tempo della deplorazione rassegnata è finito: tutti coloro che non tollerano più i soprusi degli speculatori e dei costruttori abusivi hanno da oggi un'arma per difendere l'interesse pubblico, cioè la conservazione di paesaggio, ambiente, bellezze naturali. Non occorre la carta bollata, basta la carta semplice.

Con la nuova legge il territorio nazionale viene sottoposto a due tipi di vincolo. Con un vincolo permanente, generale e immediato, vengono tutelati i litorali di mari, laghi e fiumi, boschi e foreste, le montagne al di sopra di una certa quota, i ghiacciai, i parchi nazionali e regio-

nali, le zone umide, i vulcani, le aree archeologiche. È un grande progresso rispetto all'unica legge tuttora esistente, quella sulle bellezze naturali che risale addirittura al 1939. Vengono infatti vincolate intere categorie di beni (litorali, montagne, boschi, eccetera) che sono poi le linee fondamentali del nostro paesaggio, e quindi la tutela viene basata su un criterio oggettivo: mentre prima veniva esercitata in modo casuale e discrezionale su aree limitate, a seconda dell'umore e dei gusti delle commissioni provinciali e dei soprintendenti.

Così, milioni e milioni di ettari (solo i boschi hanno una superficie di 6 milioni di ettari) vengono posti sotto tutela: che non blocca né paralizza le attività (come in malafede sostengono le destre avverse alla legge) ma che giustamente obbliga chiunque voglia intervenire con opere in quelle aree a richiedere un'autorizzazione agli uffici regionali competenti in materia (dal '77, col decreto presidenziale n. 616 sul decentramento, la competenza in fatto di paesaggio è stata delegata alle Regioni). Contemporaneamente però viene enormemente estesa l'area in cui si applica l'articolo 734 del codice penale, che punisce coloro che distruggono le bellezze naturali vincolate. A maggior ragione, dunque, chiunque si trovi in vacanza al mare, sui laghi o in montagna è invitato a partecipare all'opera di tutela, segnalando all'autorità giudi-

>>>

ziaria e a quella amministrativa tutto quanto gli sembra essere un attentato all'integrità paesistica e ambientale.

Il secondo tipo di vincolo è quello che prescrive l'inedificabilità assoluta e temporanea sulle aree di maggior pregio ambientale: già ne sono state individuate centinaia in alcune regioni (Campania, Molise, Liguria, Basilicata) dal ministero dei Beni Culturali e Ambientali, e vincolate con decreto; e adesso le Regioni sono invitate a fare altrettanto. L'inedificabilità vale fino al 31 dicembre 1986, nella fiducia che entro quella data le Regioni abbiano provveduto ad approvare gli strumenti urbanistici necessari, piani paesistici e piani territoriali, finalmente rispettosi di ambiente e paesaggio. (L'inerzia dello Stato nel passato, e delle Regioni negli ultimi anni, fanno sì che in tutta Italia i piani paesistici approvati non siano più di una decina).

In ogni Comune sono depositate per la pubblica consultazione le planimetrie di queste zone ed è quindi facile per il cittadino prendersene visione. Chi si trova a Capri o a Ischia, sulla riviera sorrentino-amalfitana o del Cilento, non può sbagliarsi: qui tutto il territorio è vincolato a inedificabilità temporanea, e qualunque nuova opera in corso, anche un solo pilastro di cemento, è illegale e va denunciata.

Cosa scrivere nell'esposto-denuncia al pretore? Si specifichi di che zona si tratta, si faccia osservare che essa ricade in area comunque tutelata dalla nuova legge, si descriva in breve l'opera che altera il paesaggio; e si inviti il pretore a iniziare l'indagine penale a carico dei responsabili, anche accertando se le autorità hanno compiuto gli atti dovuti per evitare quella manomissione; gli si chiedi



Speculazione edilizia a Capri.

di intervenire subito col sequestro, per evitare che il reato venga portato a termine. Quindi, firma, generalità e domicilio. E anche bene che la denuncia venga inviata alla procura della Corte dei conti (che accerta le responsabilità dei pubblici amministratori) e a qualche amico giornalista.

La legge prevede che il responsabile dell'abuso sia condannato a ripristinare lo stato dei luoghi a proprie

spese, cioè a demolire il malfatto. Una sanzione sacrosanta: con la loro partecipazione gli italiani possono d'ora in avanti contribuire davvero a salvare il salvabile del Bel Paese, e a restaurare la legalità. Se si tiene presente che gran parte dei predatori del paesaggio appartengono a mafia e camorra, l'azione dei cittadini può costituire una barriera contro il dilagare di queste piaghe. Perché, come fu detto da Magistratura democratica anni fa in un convegno al cospetto dei duemila manufatti abusivi sorti attorno ai templi di Paestum, l'abusivismo edilizio, al pari del terrorismo e della criminalità organizzata, può davvero segnare la fine della Repubblica.

Inutile domandarsi cosa sarebbe successo se la legge, invece che nell'85, fosse stata emanata trent'anni fa. Avremmo avuto i litorali meno bestialmente cementificati, meno demanio marittimo alienato, e meno "mare in gabbia", meno "villette" sulle pendici dell'Etna, meno lottizzazioni nei parchi nazionali, meno cave di sabbia che dissestano i corsi d'acqua, meno disboscamenti in montagna per fare piste di sci, eccetera. Ma trent'anni fa una legge simile non sarebbe passata: erano i tempi in cui l'urbanizzazione selvaggia era scambiata per progresso, e insensatamente si pensava di valorizzare l'attività turistica distruggendo la materia prima del turismo stesso, cioè le risorse di ambiente, paesaggio e natura. Ora le cose sono cambiate, ci si comincia a rendere conto degli errori commessi, l'ambiente è rivendicato come un diritto pubblico fondamentale da strati sempre più vasti dell'opinione pubblica. Decenni di battaglie da parte delle associazioni culturali, della stampa non asservita, degli ambientalisti, non sono passati invano. Comincia l'epoca dell'autodifesa ecologica.

ANTONIO CEDERNA

## UN DECALOGO PER L'ECOLOGO

Roma. Con la conversione in legge da parte del Senato (2 agosto 1985) del decreto Galasso, dopo i miglioramenti apportati dalla Camera, risultano sottoposti a vincolo paesistico: 1) le rive di mari e laghi per 300 metri di profondità, le sponde dei fiumi per 150 metri; 2) le Alpi al di sopra dei 1600 metri, gli Appennini al di sopra dei 1200; 3) i ghiacciai e i circhi glaciali; 4) i parchi e le riserve naturali, statali e regionali e il loro territorio di protezione; 5) i boschi e le foreste, anche quelli danneggiati dal fuoco; 6) le aree assegnate alle università agrarie e quelle gravate da usi civici; 7) le zone umide; 8) i vulcani; 9) le aree di interesse archeologico; 10) parchi, ville e giardini.

Il vincolo obbliga chi vuole intervenire in questi territori a richiedere l'autorizzazione delle Regioni (ad eccezione delle opere di manutenzione e di consolidamento statico, nonché dell'attività silvopastorale). Un vincolo più severo è previsto per aree di particolare pregio, e comporta l'inedificabilità assoluta temporanea, almeno fino al 31 dicembre 1986, termine entro il quale le Regioni devono approvare i piani paesistici e territoriali.

Un rapporto equilibrato viene istituito tra Stato e Regioni: alle Regioni il compito di rilasciare le autorizzazioni, di individuare le aree temporaneamente inedificabili, di predisporre i piani; allo Stato il potere di annullare le autorizzazioni giudicate pregiudizievoli di ambiente e paesaggio, di sostituirsi alle Regioni inadempienti, di integrare l'elenco dei vincoli. Chi viola la legge è condannato a proprie spese alla "reimmissione in pristino".

La legge costituisce "norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica", il che vuol dire che vale anche per le Regioni a statuto speciale: la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano dovranno superare un ostacolo in più prima di smantellare, come da tempo smaniano di fare, rispettivamente il Parco nazionale del Gran Paradiso e il Parco nazionale dello Stelvio.

A. C.